



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 201 DEL 30-01-2019

N. SETTORE 100 DEL 30-01-2019

Oggetto:	Concessione congedo straordinario alla dipendente a tempo indeterminato, F.A., ai sensi dell'art. 80, comma 2, della legge n. 388 del 23.12.2000 e dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, rivisto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 119 del 18/07/2011. Anno 2019.
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Cristina Soldino, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. MICHELE BUCOLO

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Concessione congedo straordinario alla dipendente a tempo indeterminato, F.A., ai sensi dell'art. 80, comma 2, della legge n. 388 del 23.12.2000 e dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, rivisto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 119 del 18/07/2011. Anno 2019.
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

Vista l'istanza della dipendente a tempo indeterminato, omissis, assegnata al 1° Settore di questo ente, acquisita al protocollo generale in data 15.01.2019 al n. 3141, intesa ad ottenere la concessione del congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 80, comma 2, della legge n. 388 del 23.12.2000, dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, rivisto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 119 del 18/07/2011, per assistere il proprio fratello, omissis, con lei convivente, portatore di handicap grave, per i periodi decorrenti dall'8 febbraio al 26 febbraio; dall'1 marzo al 26 marzo; dall'1 aprile al 26 aprile, per complessivi 71 giorni;

Rilevato che:

- la persona disabile da assistere è in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3 della L. 104/1992), giusto verbale dell'apposita Commissione Medica Legale istituita presso l'ASL n. 5 di Messina datato 06/07/2005;
- che la dipendente è convivente con il soggetto disabile e che nessun altro familiare può prestare assistenza allo stesso;

Vista la normativa inerente il congedo per l'assistenza ai disabili e segnatamente:

- il Decreto legislativo n. 119/2011 che ha profondamente rivisto la disciplina dei congedi retribuiti, modificando l'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18/04/2007 che estende la fruizione del congedo previsto al coniuge convivente;
- che il nuovo testo elenca una gerarchia tra i soggetti che possono richiedere il suddetto congedo prevedendo uno scorrimento tra gli aventi diritto qualora manchino, siano deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- che il congedo di che trattasi non può superare la durata complessiva di anni due nell'arco della vita lavorativa;
- che il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, su richiesta dei sanitari, sia richiesta la presenza di un soggetto che presti assistenza;
- che il congedo ed i permessi di cui all'art. 33, comma 3 della L. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona;
- che durante il periodo di congedo la richiedente ha diritto a percepire, ai sensi dell'art. 42, comma 5-ter del D. Lgs. 151/2001, modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 119/2011,

un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo massimo complessivo di € 46.836.,00 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo (quello citato è relativo al 2013) viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

- che durante la fruizione del congedo non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;

Ritenuto, pertanto, di concedere alla dipendente di che trattasi, i periodi di congedo straordinario richiesti;

VISTI:

- L'art. 4 del D. Lgs. 119/2011, che ha modificato l'art. 42 del D. Lgs. 151/02;
- L'art. 42 del D. Lgs. 151/2001;
- L'art. 24 della Legge n. 183/2010;
- L'art. 80, comma 2 della Legge n. 388/2000;
- Il D. Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

- 1) per i motivi meglio espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di concedere alla dipendente a tempo indeterminato, omissis, il congedo retribuito richiesto in accoglimento dell'istanza prot. n. 3141 del 15/01/2019, a decorrere dall'8 febbraio al 26 febbraio; dall'1 marzo al 26 marzo; dall'1 aprile al 26 aprile, per complessivi 71 giorni;
- 2) di dare atto che durante il periodo di congedo la richiedente ha diritto a percepire un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento economico ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici;
- 3) di dare atto che la stessa non ha mai fruito del predetto congedo straordinario;
- 4) di dare atto che durante il suddetto congedo non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;
- 5) di fare obbligo alla dipendente in argomento di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa da cui consegua il venir meno della titolarità dei benefici in questione;
- 6) di consegnare copia del presente provvedimento alla dipendente in parola, ed all'Ufficio Stipendi per gli adempimenti di competenza.

Vista l'istanza della dipendente a tempo indeterminato, omissis, assegnata al 1° Settore di questo ente, acquisita al protocollo generale in data 15.01.2019 al n. 3141, intesa ad ottenere la concessione del congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 80, comma 2, della legge n. 388 del 23.12.2000, dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, rivisto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 119 del 18/07/2011, per assistere il proprio fratello, omissis, con lei convivente, portatore di handicap grave, per i periodi decorrenti dall'8 febbraio al 26 febbraio; dall'1 marzo al 26 marzo; dall'1 aprile al 26 aprile, per complessivi 71 giorni;

Rilevato che:

- la persona disabile da assistere è in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3 della L. 104/1992), giusto verbale dell'apposita Commissione Medica Legale istituita presso l'ASL n. 5 di Messina datato 06/07/2005;
- che la dipendente è convivente con il soggetto disabile e che nessun altro familiare può prestare assistenza allo stesso;

Vista la normativa inerente il congedo per l'assistenza ai disabili e segnatamente:

- il Decreto legislativo n. 119/2011 che ha profondamente rivisto la disciplina dei congedi retribuiti, modificando l'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18/04/2007 che estende la fruizione del congedo previsto al coniuge convivente;
- che il nuovo testo elenca una gerarchia tra i soggetti che possono richiedere il suddetto congedo prevedendo uno scorrimento tra gli aventi diritto qualora manchino, siano deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- che il congedo di che trattasi non può superare la durata complessiva di anni due nell'arco della vita lavorativa;
- che il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, su richiesta dei sanitari, sia richiesta la presenza di un soggetto che presti assistenza;
- che il congedo ed i permessi di cui all'art. 33, comma 3 della L. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona;
- che durante il periodo di congedo la richiedente ha diritto a percepire, ai sensi dell'art. 42, comma 5-ter del D. Lgs. 151/2001, modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 119/2022, un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo massimo complessivo di € 46.836,00 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo (quello citato è relativo al 2013) viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- che durante la fruizione del congedo non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;

Ritenuto, pertanto, di concedere alla dipendente di che trattasi, i periodi di congedo straordinario richiesti;

VISTI:

- L'art. 4 del D. Lgs. 119/2011, che ha modificato l'art. 42 del D. Lgs. 151/02;
- L'art. 42 del D. Lgs. 151/2001;
- L'art. 24 della Legge n. 183/2010;

- L'art. 80, comma 2 della Legge n. 388/2000;
- Il D. Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

- 7) per i motivi meglio espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di concedere alla dipendente a tempo indeterminato, omissis, il congedo retribuito richiesto in accoglimento dell'istanza prot. n. 3141 del 15/01/2019, a decorrere dall'8 febbraio al 26 febbraio; dall'1 marzo al 26 marzo; dall'1 aprile al 26 aprile, per complessivi 71 giorni;
- 8) di dare atto che durante il periodo di congedo la richiedente ha diritto a percepire un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento economico ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici;
- 9) di dare atto che la stessa non ha mai fruito del predetto congedo straordinario;
- 10) di dare atto che durante il suddetto congedo non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;
- 11) di fare obbligo alla dipendente in argomento di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa da cui consegua il venir meno della titolarità dei benefici in questione;
- 12) di consegnare copia del presente provvedimento alla dipendente in parola, ed all'Ufficio Stipendi per gli adempimenti di competenza.

Vista l'istanza della dipendente a tempo indeterminato, omissis, assegnata al 1° Settore di questo ente, acquisita al protocollo generale in data 15.01.2019 al n. 3141, intesa ad ottenere la concessione del congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 80, comma 2, della legge n. 388 del 23.12.2000, dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, rivisto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 119 del 18/07/2011, per assistere il proprio fratello, omissis, con lei convivente, portatore di handicap grave, per i periodi decorrenti dall'8 febbraio al 26 febbraio; dall'1 marzo al 26 marzo; dall'1 aprile al 26 aprile, per complessivi 71 giorni;

Rilevato che:

- la persona disabile da assistere è in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3 della L. 104/1992), giusto verbale dell'apposita Commissione Medica Legale istituita presso l'ASL n. 5 di Messina datato 06/07/2005;
- che la dipendente è convivente con il soggetto disabile e che nessun altro familiare può prestare assistenza allo stesso;

Vista la normativa inerente il congedo per l'assistenza ai disabili e segnatamente:

- il Decreto legislativo n. 119/2011 che ha profondamente rivisto la disciplina dei congedi retribuiti, modificando l'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18/04/2007 che estende la fruizione del congedo previsto al coniuge convivente;
- che il nuovo testo elenca una gerarchia tra i soggetti che possono richiedere il suddetto congedo prevedendo uno scorrimento tra gli aventi diritto qualora manchino, siano deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- che il congedo di che trattasi non può superare la durata complessiva di anni due nell'arco della vita lavorativa;
- che il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, su richiesta dei sanitari, sia richiesta la presenza di un soggetto che presti assistenza;
- che il congedo ed i permessi di cui all'art. 33, comma 3 della L. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona;
- che durante il periodo di congedo la richiedente ha diritto a percepire, ai sensi dell'art. 42, comma 5-ter del D. Lgs. 151/2001, modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 119/2022, un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo massimo complessivo di € 46.836,00 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo (quello citato è relativo al 2013) viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- che durante la fruizione del congedo non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;

Ritenuto, pertanto, di concedere alla dipendente di che trattasi, i periodi di congedo straordinario richiesti;

VISTI:

- L'art. 4 del D. Lgs. 119/2011, che ha modificato l'art. 42 del D. Lgs. 151/02;
- L'art. 42 del D. Lgs. 151/2001;
- L'art. 24 della Legge n. 183/2010;

- L'art. 80, comma 2 della Legge n. 388/2000;
- Il D. Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

- 13) per i motivi meglio espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di concedere alla dipendente a tempo indeterminato, omissis, il congedo retribuito richiesto in accoglimento dell'istanza prot. n. 3141 del 15/01/2019, a decorrere dall'8 febbraio al 26 febbraio; dall'1 marzo al 26 marzo; dall'1 aprile al 26 aprile, per complessivi 71 giorni;
- 14) di dare atto che durante il periodo di congedo la richiedente ha diritto a percepire un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento economico ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici;
- 15) di dare atto che la stessa non ha mai fruito del predetto congedo straordinario;
- 16) di dare atto che durante il suddetto congedo non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;
- 17) di fare obbligo alla dipendente in argomento di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa da cui consegua il venir meno della titolarità dei benefici in questione;
- 18) di consegnare copia del presente provvedimento alla dipendente in parola, ed all'Ufficio Stipendi per gli adempimenti di competenza.

Vista l'istanza della dipendente a tempo indeterminato, omissis, assegnata al 1° Settore di questo ente, acquisita al protocollo generale in data 15.01.2019 al n. 3141, intesa ad ottenere la concessione del congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 80, comma 2, della legge n. 388 del 23.12.2000, dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, rivisto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 119 del 18/07/2011, per assistere il proprio fratello, omissis, con lei convivente, portatore di handicap grave, per i periodi decorrenti dall'8 febbraio al 26 febbraio; dall'1 marzo al 26 marzo; dall'1 aprile al 26 aprile, per complessivi 71 giorni;

Rilevato che:

- la persona disabile da assistere è in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3 della L. 104/1992), giusto verbale dell'apposita Commissione Medica Legale istituita presso l'ASL n. 5 di Messina datato 06/07/2005;
- che la dipendente è convivente con il soggetto disabile e che nessun altro familiare può prestare assistenza allo stesso;

Vista la normativa inerente il congedo per l'assistenza ai disabili e segnatamente:

- il Decreto legislativo n. 119/2011 che ha profondamente rivisto la disciplina dei congedi retribuiti, modificando l'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18/04/2007 che estende la fruizione del congedo previsto al coniuge convivente;
- che il nuovo testo elenca una gerarchia tra i soggetti che possono richiedere il suddetto congedo prevedendo uno scorrimento tra gli aventi diritto qualora manchino, siano deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- che il congedo di che trattasi non può superare la durata complessiva di anni due nell'arco della vita lavorativa;
- che il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, su richiesta dei sanitari, sia richiesta la presenza di un soggetto che presti assistenza;
- che il congedo ed i permessi di cui all'art. 33, comma 3 della L. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona;
- che durante il periodo di congedo la richiedente ha diritto a percepire, ai sensi dell'art. 42, comma 5-ter del D. Lgs. 151/2001, modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 119/2022, un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo massimo complessivo di € 46.836,00 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo (quello citato è relativo al 2013) viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- che durante la fruizione del congedo non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;

Ritenuto, pertanto, di concedere alla dipendente di che trattasi, i periodi di congedo straordinario richiesti;

VISTI:

- L'art. 4 del D. Lgs. 119/2011, che ha modificato l'art. 42 del D. Lgs. 151/02;
- L'art. 42 del D. Lgs. 151/2001;
- L'art. 24 della Legge n. 183/2010;

- L'art. 80, comma 2 della Legge n. 388/2000;
- Il D. Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

- 19) per i motivi meglio espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di concedere alla dipendente a tempo indeterminato, omissis, il congedo retribuito richiesto in accoglimento dell'istanza prot. n. 3141 del 15/01/2019, a decorrere dall'8 febbraio al 26 febbraio; dall'1 marzo al 26 marzo; dall'1 aprile al 26 aprile, per complessivi 71 giorni;
- 20) di dare atto che durante il periodo di congedo la richiedente ha diritto a percepire un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento economico ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici;
- 21) di dare atto che la stessa non ha mai fruito del predetto congedo straordinario;
- 22) di dare atto che durante il suddetto congedo non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;
- 23) di fare obbligo alla dipendente in argomento di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa da cui consegua il venir meno della titolarità dei benefici in questione;
- 24) di consegnare copia del presente provvedimento alla dipendente in parola, ed all'Ufficio Stipendi per gli adempimenti di competenza.

Vista l'istanza della dipendente a tempo indeterminato, omissis, assegnata al 1° Settore di questo ente, acquisita al protocollo generale in data 15.01.2019 al n. 3141, intesa ad ottenere la concessione del congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 80, comma 2, della legge n. 388 del 23.12.2000, dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, rivisto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 119 del 18/07/2011, per assistere il proprio fratello, omissis, con lei convivente, portatore di handicap grave, per i periodi decorrenti dall'8 febbraio al 26 febbraio; dall'1 marzo al 26 marzo; dall'1 aprile al 26 aprile, per complessivi 71 giorni;

Rilevato che:

- la persona disabile da assistere è in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3 della L. 104/1992), giusto verbale dell'apposita Commissione Medica Legale istituita presso l'ASL n. 5 di Messina datato 06/07/2005;
- che la dipendente è convivente con il soggetto disabile e che nessun altro familiare può prestare assistenza allo stesso;

Vista la normativa inerente il congedo per l'assistenza ai disabili e segnatamente:

- il Decreto legislativo n. 119/2011 che ha profondamente rivisto la disciplina dei congedi retribuiti, modificando l'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18/04/2007 che estende la fruizione del congedo previsto al coniuge convivente;
- che il nuovo testo elenca una gerarchia tra i soggetti che possono richiedere il suddetto congedo prevedendo uno scorrimento tra gli aventi diritto qualora manchino, siano deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- che il congedo di che trattasi non può superare la durata complessiva di anni due nell'arco della vita lavorativa;
- che il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, su richiesta dei sanitari, sia richiesta la presenza di un soggetto che presti assistenza;
- che il congedo ed i permessi di cui all'art. 33, comma 3 della L. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona;
- che durante il periodo di congedo la richiedente ha diritto a percepire, ai sensi dell'art. 42, comma 5-ter del D. Lgs. 151/2001, modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 119/2022, un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo massimo complessivo di € 46.836,00 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo (quello citato è relativo al 2013) viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- che durante la fruizione del congedo non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;

Ritenuto, pertanto, di concedere alla dipendente di che trattasi, i periodi di congedo straordinario richiesti;

VISTI:

- L'art. 4 del D. Lgs. 119/2011, che ha modificato l'art. 42 del D. Lgs. 151/02;
- L'art. 42 del D. Lgs. 151/2001;
- L'art. 24 della Legge n. 183/2010;

- L'art. 80, comma 2 della Legge n. 388/2000;
- Il D. Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

- 25) per i motivi meglio espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di concedere alla dipendente a tempo indeterminato, omissis, il congedo retribuito richiesto in accoglimento dell'istanza prot. n. 3141 del 15/01/2019, a decorrere dall'8 febbraio al 26 febbraio; dall'1 marzo al 26 marzo; dall'1 aprile al 26 aprile, per complessivi 71 giorni;
- 26) di dare atto che durante il periodo di congedo la richiedente ha diritto a percepire un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento economico ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici;
- 27) di dare atto che la stessa non ha mai fruito del predetto congedo straordinario;
- 28) di dare atto che durante il suddetto congedo non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;
- 29) di fare obbligo alla dipendente in argomento di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa da cui consegua il venir meno della titolarità dei benefici in questione;
- 30) di consegnare copia del presente provvedimento alla dipendente in parola, ed all'Ufficio Stipendi per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del procedimento

F.to Cristina Soldino

(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 201 del 30-01-2019, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 31-01-2019.

N. Reg. Albo: 487

Milazzo, li 31-01-2019

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)